

FAQ nuovo coronavirus

Data:	2 settembre 2020

Obbligo di autorizzazione per grandi manifestazioni

Il divieto di grandi manifestazioni con oltre 1 000 persone rientra nei provvedimenti centrali adottati per proteggere la popolazione dal nuovo coronavirus. Il Consiglio federale aveva deciso il divieto il 28 febbraio 2020, prorogandolo poi più volte. Insieme ad altri provvedimenti, quest'obbligo ha permesso di ridurre massicciamente i nuovi contagi.

In considerazione della situazione epidemiologica, a partire dal 27 aprile 2020 il Consiglio federale ha allentato progressivamente i provvedimenti. Dal 6 giugno 2020 le manifestazioni con al massimo 300 persone sono di nuovo state autorizzate e dal 22 giugno anche quelle con al massimo 1 000 persone.

A partire dal 1° ottobre 2020 saranno di nuovo consentite anche le grandi manifestazioni con oltre 1 000 visitatori o oltre 1 000 partecipanti, ossia concerti, rappresentazioni teatrali, congressi, eventi sportivi e altre manifestazioni al chiuso e all'aperto. Per ogni manifestazione dovrà essere presentato un piano di protezione e la stessa dovrà essere autorizzata dal Cantone interessato. Per le partite di campionato delle leghe nazionali di disco su ghiaccio e di calcio si applicano disposizioni più severe.

Quali sono le grandi manifestazioni in questione? Le regole valgono solo per gli eventi sportivi e culturali?

Per grande manifestazione s'intende un evento pubblico o privato, limitato nel tempo, svolto in uno spazio o su un perimetro definiti e che comprende più di 1 000 visitatori o partecipanti. Un evento in tal senso di regola persegue un obiettivo definito e segue un programma. Le persone si trattengono quindi per un tempo piuttosto lungo nello stesso luogo (come a teatro, ai concerti, ai congressi, alle cerimonie religiose e alle competizioni sportive) o partecipano attivamente (come accade negli eventi che riguardano lo sport di massa).

2. Le fiere, i parchi di divertimento, le manifestazioni carnevalesche o religiose sono anch'essi soggetti all'obbligo di autorizzazione?

Gli eventi paragonabili a negozi e a mercati non rientrano in questo disciplinamento, ossia ad esempio le fiere, le esposizioni commerciali o i parchi di divertimento, in cui le persone si muovono tra gli spazi di vendita o espositivi in modo ordinato. Ma anche per questi eventi il gestore deve elaborare e attuare un piano di protezione.

Tuttavia i cortei, come ad esempio quelli carnevaleschi o quelli legati a celebrazioni religiose, sono considerati manifestazioni e pertanto devono essere autorizzati, se il numero di visitatori o di partecipanti supera le 1 000 persone.

3. Chi decide di autorizzare un evento?

I Cantoni sono competenti per il rilascio delle autorizzazioni.

4. Perché non tutte le grandi manifestazioni sono soggette all'obbligo di autorizzazione da parte di un'autorità federale?

Nella situazione particolare la competenza per i provvedimenti di protezione della popolazione incombe ai Cantoni. Per questo i Cantoni possono anche valutare se, ad esempio, la situazione epidemiologica consente di autorizzare una grande manifestazione sul proprio territorio. Per questo devono prendere in considerazione anche le condizioni locali (come il luogo della manifestazione, i settori di accesso).

5. Quali condizioni devono essere soddisfatte affinché il Cantone possa autorizzare una manifestazione?

Per le grandi manifestazioni devono essere adempiti i seguenti criteri di autorizzazione:

- la situazione epidemiologica nel Cantone o nella regione interessata consente lo svolgimento della manifestazione;
- il Cantone dispone delle capacità necessarie per il tracciamento dei contatti;
- l'organizzatore presenta un'analisi dei rischi e un piano di protezione corrispondente.
 Quest'ultimo deve prevedere misure chiare e severe (p. es. rispetto coerente della regola
 della distanza o obbligo della mascherina). Inoltre vige l'obbligo generale di stare seduti in
 posti personalizzati, a meno che il Cantone non abbia eccezionalmente autorizzato posti
 in piedi in determinati settori per le manifestazioni all'aperto (gare di sci, corse ciclistiche,
 feste di paese).

6. Nell'ambito dell'evoluzione epidemiologica c'è un valore soglia oltre il quale una grande manifestazione non è più possibile?

Si rinuncia a stabilire valori soglia fissi per valutare la situazione epidemiologica. I numeri di casi nei Cantoni possono anche essere riconducibili a situazioni epidemiologiche differenti all'interno di un Cantone (p. es. un focolaio locale o un gran numero di viaggiatori rientrati dall'estero e risultati positivi al test). Anche i tassi di ospedalizzazione e altri parametri non possono essere stimati dappertutto allo stesso modo. Le autorità cantonali competenti devono osservare costantemente la situazione epidemiologica e adottare i necessari provvedimenti. Per ragioni di trasparenza e di affidabilità, i Cantoni devono agire sulla base di piani; così il piano di allarme graduato elaborato dai Cantoni, ad esempio, può servire da linea guida.

7. L'obbligo dei posti a sedere vale anche per le manifestazioni come le gare di sci?

Per principio sì. I Cantoni possono però autorizzare posti in piedi nei settori destinati al pubblico per le manifestazioni all'aperto, come le gare di sci alpino, di sci di fondo o ciclistiche, oppure le feste di paese. Tuttavia nei settori di partenza e di arrivo o in quelli destinati a ospitare un palco i posti in piedi non sono indicati.

8. Oltre all'obbligo dei posti a sedere per le rappresentazioni teatrali o i congressi sono previste altre condizioni?

Ad eccezione dell'obbligo di sedersi in posti personalizzati e di rispettare le regole fondamentali di distanziamento e di igiene non sono previste condizioni specifiche. Questo perché le manifestazioni e quindi anche il comportamento dei partecipanti possono essere molto diversi. La situazione in un concerto di musica classica è diversa da quella di un concerto rock o di un evento sportivo. Ogni

organizzatore deve presentare un piano di protezione che contenga un'analisi dei rischi. Quest'ultima deve tener conto anche del comportamento del pubblico e delle condizioni del luogo. Dev'essere disciplinata in modo chiaro la gestione dei flussi di persone prima, durante e dopo la manifestazione. Inoltre dev'essere stabilito se vige l'obbligo della mascherina, se devono essere tenuti liberi dei posti a sedere o a quante persone consentire l'accesso o come viene gestito o eventualmente limitato il piano di ristorazione. È anche importante chiarire con le autorità competenti e le aziende di trasporto locali il flusso di persone davanti al luogo in cui si svolge la manifestazione.

9. Vale sempre la regola secondo cui possono essere ammesse solo 300 persone per settore?

L'obbligo dei settori vale solo per le manifestazioni con al massimo 1 000 persone. Per le grandi manifestazioni devono essere previsti posti a sedere personalizzati e il flusso delle persone deve essere disciplinato con precisione nel piano di protezione. Pertanto i settori non sono necessari. Se però nelle grandi manifestazioni sono ammessi eccezionalmente posti in piedi, come ad esempio nelle gare di sci, allora vige anche qui l'obbligo dei settori.

Partite di campionato delle leghe nazionali di disco su ghiaccio e di calcio

10. Perché le partite delle leghe nazionali di disco su ghiaccio e di calcio sono disciplinate diversamente dalle altre grandi manifestazioni?

Le autorizzazioni per le partite di campionato nel settore professionistico, segnatamente nelle leghe di disco su ghiaccio e di calcio, devono essere gestite in modo uniforme in tutta la Svizzera. Riguardo ai relativi piani di protezione si applicano quindi prescrizioni materiali più dettagliate. Esse comprendono in particolare l'obbligo di stare seduti, inclusi i posti a sedere personalizzati e l'obbligo della mascherina. Non devono essere offerti contingenti di posti per i sostenitori della squadra ospite. Nel settore della ristorazione è permesso il consumo solo da seduti.

11. Quanti spettatori troveranno posto in uno stadio?

Nelle sale chiuse e negli Stadi aperti può essere assegnata solo i due terzi dei posti a sedere disponibili.

12. Cosa significa consumo da seduti nel settore della ristorazione? Non ci sono più gli stand di ristoro allo stadio?

Nei punti di ristoro possono essere acquistati bevande e prodotti alimentari, da consumare però solo da seduti, al tavolo nel settore dedicato alla ristorazione oppure al proprio posto nel settore degli spettatori.

Controllo sul posto e sicurezza della pianificazione

13. Chi controlla se i piani di protezione sono effettivamente attuati e rispettati?

Innanzitutto gli organizzatori devono sorvegliare il rispetto da parte dei visitatori dei provvedimenti adottati e intervenire in caso di infrazione. Ai Cantoni compete il controllo ufficiale.

14. La Confederazione può intervenire presso un Cantone e vietare una grande manifestazione da esso autorizzata?

No, la responsabilità della decisione e dell'esecuzione è dei Cantoni.

15. Qual è il margine di manovra dei Cantoni nell'autorizzazione di grandi manifestazioni?

I Cantoni valutano le manifestazioni e i piani di protezione e decidono in merito all'autorizzazione. Se la situazione epidemiologica peggiora e il tracciamento dei contatti non è più garantito, un Cantone può rendere più severe le prescrizioni e, ad esempio, ridurre il numero massimo di persone o esigere che si indossi la mascherina.

16. Che sicurezza hanno gli organizzatori nella pianificazione di una manifestazione dal momento in cui il Cantone ha rilasciato l'autorizzazione?

Se la situazione epidemiologica tra il momento del rilascio dell'autorizzazione e lo svolgimento della grande manifestazione peggiora, il Cantone può revocare l'autorizzazione già concessa. Evidentemente, per correttezza, deve farlo il più presto possibile. Lo stesso vale se il Cantone non è più in grado di adeguare le capacità per il tracciamento dei contatti alla nuova situazione epidemiologica in modo sufficientemente rapido. In tal caso la manifestazione potrebbe eventualmente svolgersi con un numero inferiore di visitatori.

17. Gli organizzatori ricevono un indennizzo in caso di revoca dell'autorizzazione?

No. Un organizzatore non ha diritto ad alcun indennizzo di responsabilità civile né in caso di mancato rilascio, né in caso di revoca di un'autorizzazione. La legge sulle epidemie non prevede un tale obbligo di indennizzo. Solo in pochi Cantoni è prevista la possibilità di ottenerlo.